

UNI.C.A. e FISCO

Trattamento fiscale dei premi di adesione alla Cassa Sanitaria

Ci stiamo avvicinando a grandi passi al consueto “incontro” con la dichiarazione dei redditi, che dovrà essere presentata entro il 30 aprile tramite il sostituto d’imposta o il 31 maggio tramite CAF.

Sia che la dichiarazione venga redatta con il 730, sia con l’UNICO, ogni anno ci troviamo di fronte a numerose variazioni e aggiornamenti della normativa, anche all’ultimo minuto! Alcuni argomenti inoltre appaiono abbastanza complessi, ricchi di casistiche talvolta in apparente contraddizione e spesso frutto di “stratificazioni” intervenute negli anni.

Ritengo perciò opportuno invitarVi a dedicare un po’ della vostra attenzione alle norme fiscali che regolano “l’aspetto sanitario”, cioè le norme che regolano la deducibilità/detraibilità dei premi che ogni anno paghiamo per la polizza sanitaria ed i relativi rimborsi. La normativa ovviamente si applica anche al personale in servizio ancorché il premio sia corrisposto dalla Banca, ma formalmente in capo al dipendente.

Premetto che la nostra assistenza sanitaria è erogata tramite “Uni.C.A. Unicredit Cassa Assistenza” che è una Cassa sanitaria avente esclusivamente fini assistenziali, e che opera in base ad accordi con la Banca. Parte delle prestazioni sono coperte da un pool di Compagnie Assicuratrici mediante la sottoscrizione di apposite Polizze, parte erogate in via diretta dalla stessa Cassa.

L’art. 51 comma 2 del TUIR 917/86, modificato con successivi DL, l’ultimo dei quali è il DL 02/03/2012, aggiornato il 15/10/2012 stabilisce che:

“non concorrono a formare il reddito ... i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore (i pensionati sono assimilati ai lavoratori - art 49, comma 2, lettera a TUIR) a Enti o Casse aventi esclusivamente fini assistenziali in conformità a disposizioni di contratto, o di accordo, o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’art 10 comma 1, lettera e-ter, per un importo non superiore complessivamente a € 3.615,20 ...”

E’ dunque questo il caso di Uni.C.A. (che rispetta anche il c.d. DM Sacconi) Pertanto, sino alla concorrenza di € 3.615,20 i premi di adesione corrisposti per sé e per i propri familiari (anche non a carico - Circ. Ag. Entrate n° 50 12/06/2002) sono integralmente deducibili dal titolare, cioè abbattono il cumulo dei redditi percepiti. (Questo peraltro comporta che i premi effettivamente pagati vanno considerati “scontando” il premio stesso del recupero fiscale, calcolato all’aliquota marginale massima di ognuno.)

Tale defiscalizzazione si realizza, per i nostri iscritti, con due modalità:

- Per i premi trattenuti sulle retribuzioni o sulle rendite dalla Banca (per il personale in servizio) o dal proprio Fondo (per i pensionati), tali soggetti, in quanto sostituti d’imposta, provvedono direttamente a non assoggettare l’importo del premio alle trattenute fiscali. Quindi non dobbiamo fare nulla, avendo già provveduto la Banca o

il Fondo ad abbattere il reddito imponibile. Sul CUD sarà annotato l'importo del premio assoggettato a decontribuzione (art, 7 bis DPR 600 29/9/73.

- A coloro invece che corrispondono il premio con versamento tramite RID, la Cassa invia a fine anno una apposita certificazione del premio pagato da far valere per la decontribuzione in sede di dichiarazione dei redditi. (Quindi consegnatela al CAF !)

Ovviamente, gli importi rimborsati dalla Cassa non possono essere portati fra le spese sanitarie in detrazione d'imposta sul reddito dichiarato.

Beneficiano invece della detrazione del 19% gli importi delle parcelle o fatture totalmente o parzialmente non rimborsati, quali, ad esempio, le franchigie, gli scoperti, quanto eccedente il limite delle "plafonature" stabiliti per alcuni interventi e le spese per prestazioni non previste in polizza, cioè solo quanto effettivamente rimasto a proprio carico, oltre ovviamente le altre spese sanitarie ammesse (medicinali ecc.). La detrazione d'imposta si applica peraltro sulla parte che eccede la franchigia di € 129,11. (art15, comma 1, lettera c e i-bis del TUIR)

Ma cosa succede se l'importo del premio pagato supera i 3.615,20 € ?

E' una opzione difficilmente realizzabile per il personale in servizio (solo nel caso di inclusione di numerosi familiari non a carico con pagamento dei premi), ma molto più realistica per i pensionati che hanno sottoscritto le polizze più complete e onerose. Nel tal caso, la parte del premio eccedente il limite di legge non può essere portata in deduzione né in detrazione, ma si potranno portare in detrazione d'imposta - al 19% - fra le spese sanitarie anche una parte delle spese rimborsate, proporzionalmente alla differenza fra i contributi versati e il predetto limite di € 3.615,20.

Se, ad esempio, il premio pagato fosse superiore del 10% al limite di deducibilità, allora si potrebbe portare in detrazione anche il 10% delle spese sanitarie rimborsate. Ovviamente per le spese non rimborsate vale quanto prima affermato.

Siamo giunti al termine del nostro piccolo percorso fra le insidie del fisco: spero di essere stato utile, chiaro ed esaustivo.

Paghiamo dunque con correttezza le nostre tasse dovute, ma, se possibile, non regaliamo nulla al fisco!

Un cordiale saluto a voi tutti e ... buona dichiarazione!

Maurizio Beccari
Consigliere di Amministrazione in Uni.C.A.
in rappresentanza dei Pensionati

Febbraio 2013